



COMUNE DI FIRMO (CS)

Bashkia e Fermës (CS)

Piazza Municipio n° 5 - Tel. e fax 0981 940007 -

PEC: protocollo@pec.comune.firmo.cs.it

ORDINANZA N. 35 del 05 Febbraio 2022

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs. 267/2000). Sospensione attività scolastiche di tutte le scuole di ogni ordine grado, presenti nel territorio comunale.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 che prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019- (Coronavirus) e da ultimo il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Visti i D.P.C.M. del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, del 09 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22/03/2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020 e da ultimo 03/11/2020 e rispettive proroghe con le quali sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 20/03/2020 e del 28/03/2020 con le quali sono impartite ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'Ordinanza del 21/02/2020 che prevede l'obbligo delle Autorità competenti di applicare la misura dell'isolamento fiduciario con sorveglianza attiva, per giorni sette, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID - 19;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica nazionale ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid 19;

Rilevato che : nell'ultimo periodo sono stati rilevati un alto numero di contagi nelle suddette scuole, dal CORONAVIRUS, "COVID 19" ;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978, il quale dispone che *"il Ministro della Sanità puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio Nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. Nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco Ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale di pertinenza;*

VALUTATO il principio di "precauzione" in materia sanitaria, laddove prescrive che *"in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive... dirette a prevenire il rischio medesimo (Trattato di Maastricht - Costituzione Europea art. 111-233 - art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);*

VISTI, altresì:

- l'articolo 50, del D.Lgs. 267/2000;
- l'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTI:

- D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
- D.G.R. n. 523 del 30/07/2007;
- DPCM del 09.03.2020;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

la sospensione temporanea dello svolgimento delle attività didattiche e di ogni altra attività in tutte le scuole presenti sul territorio comunale, **dal giorno 07 febbraio e fino al giorno 02 del mese di marzo compreso** .

DISPONE

che la presente Ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e ne sia data ampia diffusione con tutti i mezzi comunicativi a disposizione dell'Ente;
che il Servizio di Polizia Locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, sia incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza;
che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Alla Polizia Municipale;
- Alla stazione dei Carabinieri di Lungro;
- Alla Prefettura di Cosenza;
- All'Ufficio del dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Polo Arbereshe di Lungro;
- Dipartimento Presidenza Regione Calabria ;
- Guardia di Finanza di Castrovillari ;
- A.S.P. di Castrovillari.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi di legge della legge 22/05/2020 n.35 convertito in legge con modificazioni del D.L. 25/03/2020 n.19 la quale prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 400,00 a €. 1.000,00.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione All'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

dalla residenza municipale, 05/02/2022

IL SINDACO
Giuseppe Bosco